


Giovedì, 21 maggio 2020

CIRCOLARE 33.2020

**Decreto Legge Rilancio - 19 maggio 2020 n. 34**  
**Principali misure finanziarie**



**Sommario**

- Premessa
- Disposizioni in materia di versamento IRAP
- Contributi a fondo perduto
- Credito d'imposta per aumenti di capitale e "Fondo Patrimonio PMI"
- Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
- Misure a sostegno di *start-up* innovative
- Fondo per il trasferimento tecnologico e misure per il sostegno all'innovazione
- Misure per il recupero delle imprese in crisi
- Misure a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività d'impresa
- Misure per favorire esportazione e internazionalizzazione
- Misure a sostegno di altri settori

**Premessa**

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. "**Decreto Rilancio**", prevede ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza che sta colpendo il Paese. In particolare, sono contenute nel Titolo II, capo I, le principali manovre necessarie per aiutare le imprese e i lavoratori a rialzarsi e ripartire.

**Disposizioni in materia di versamento IRAP**

L'art. 24 del Decreto Rilancio dispone che non è dovuto il versamento del saldo 2019 e del primo acconto dell'IRAP per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019. Rimane quindi l'obbligo del versamento degli acconti per il periodo d'imposta 2019. Tali disposizioni non si applicano alle banche, agli altri enti finanziari, alle imprese assicurative, alle Amministrazioni e agli enti pubblici.



## Contributi a fondo perduto

L'art. 25 del D.L. 34/2020 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con un ammontare dei ricavi nel 2019 inferiore a 5 milioni di euro.

Per poter beneficiare del contributo, i predetti soggetti devono dimostrare di aver subito una **riduzione del fatturato** e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020, **di oltre un terzo** rispetto all'ammontare dello stesso mese nell'anno precedente; il contributo spetta anche ai soggetti che non possiedono il suddetto requisito, ma che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da un evento calamitoso e i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di inizio dello stato di emergenza causato dal virus.

Sono in ogni caso esclusi dall'erogazione del contributo i soggetti la cui attività di impresa risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, gli enti pubblici e i contribuenti che hanno già accesso alle indennità previste dalla L. 27/2020.

L'ammontare del contributo viene determinato come percentuale sulla **differenza tra i ricavi e i compensi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019**, nelle seguenti misure:

- 20% in caso di ricavi inferiori a 400.000 euro nel 2019
- 15% in caso di ricavi compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro nel 2019
- 10% in caso di ricavi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro nel 2019.

L'importo erogato **non** può comunque essere **inferiore a 1.000 euro** per le **persone fisiche** e **2.000 euro** per tutti gli **altri soggetti**.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta.

Per avere accesso al contributo, il soggetto deve presentare un'istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione di sussistenza dei requisiti per poterlo ottenere; l'istanza può essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.

L'istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica di richiesta;

le modalità, il contenuto e altri termini saranno definiti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia in cui il soggetto dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.L. 159/2011; in caso di dichiarazione mendace il soggetto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Il contributo è erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate, mediante **accreditamento sul conto corrente** bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

In caso l'erogazione sia in tutto o in parte non spettante al soggetto, l'Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l'importo aumentato delle sanzioni previste in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e dei relativi interessi.

Nel caso in cui l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi successivamente alla data di erogazione del contributo, il soggetto è tenuto a conservare ed esibire la documentazione giustificativa del contributo spettante; l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

## Credito d'imposta per aumenti di capitale e "Fondo Patrimonio PMI"

Con l'art. 26 del D.L. 34/2020 viene concesso un credito d'imposta (subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea) alle società di capitali e le società cooperative con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni di euro, che abbiano subito una **riduzione dell'ammontare dei ricavi** nei mesi di marzo e aprile 2020 **di oltre il 33%**, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; in caso la società appartenga ad un gruppo, fanno fede i valori di ricavo su base consolidata.

È inoltre necessario che la società abbia deliberato ed eseguito dopo il 19/05/2020 ed entro il 31/12/2020 un aumento di capitale a pagamento di almeno 250.000 euro ed interamente versato.

Il credito d'imposta erogato è pari al 20% del capitale conferito calcolato su un massimo di 2 milioni di euro e la partecipazione riveniente deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.



Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che:

- controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria
- sono sottoposte a comune controllo
- sono collegate con la stessa o da questa controllate.

Per beneficiare del credito la società deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non rientrare, al 31/12/2019, nella categoria delle imprese in difficoltà
- essere in regola con il versamento dei contributi e degli oneri fiscali
- essere in regola con le disposizioni normative in merito a edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente
- non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 D.L. 159/2011
- non aver subito condanne nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme contro l'evasione fiscale.

Il credito è utilizzabile in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, anche in compensazione.

La società non può procedere alla distribuzione delle riserve prima del 01/01/2024, pena la decadenza del credito e l'obbligo di restituzione degli importi detratti, unitamente agli interessi legali.

Alla società beneficiaria del conferimento compete un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo delle perdite) fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

Lo stesso art. 26 del D.L. 34/2020 prevede l'istituzione di un fondo denominato "**Fondo Patrimonio PMI**" e gestito da Invitalia Spa; questo è finalizzato alla sottoscrizione, entro il 31/12/2020, di obbligazioni e titoli di debito emessi da società di cui all'art. 26 D.L. 34/2020, comma 1.

La società emittente deve trasmettere apposita istanza al Gestore, secondo il modello uniforme da questo reso disponibile.

Gli strumenti finanziari sono sottoscritti per un importo pari al minore:

- il triplo dell'aumento di capitale
- 12,5% dell'ammontare dei ricavi.

Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica o di aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati (ai sensi, rispettivamente, dei paragrafi 3.2 e 3.3 della Comunicazione della Commissione europea recante il "Quadro normativo temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"), la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti tramite il Fondo non può superare il maggiore tra:

- 25% dei ricavi
- doppio dei costi del personale per il 2019 come risultante dall'ultimo bilancio se già approvato o da dati autocertificati se non ancora approvato.

Il credito deve essere rimborsato decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, ma la società può procedere al rimborso anticipato del capitale, a partire dal terzo anno. La società emittente si assume l'impegno di:

- non procedere alla distribuzione delle riserve, acquistare azioni proprie o restituire i finanziamenti dei soci prima di aver rimborsato completamente il credito
- destinare il finanziamento per sostenere costi del personale, investimenti in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia
- fornire al Gestore del Fondo un rendiconto periodico.

L'importo complessivo lordo sottoscritto dal Fondo non può eccedere gli 800.000 euro, ridotti a 120.000 euro per le imprese del settore della pesca e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

### **Riduzione degli oneri delle bollette elettriche**

L'art. 30 del Decreto Rilancio ha disposto che le Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, debbano ridurre le tariffe di distribuzione per usi diversi da quelli domestici. In particolare, è previsto che per il periodo compreso tra il 01/05/2020 e il 31/07/2020:



- siano azzerate le attuali **quote fisse** indipendenti dalla potenza
- siano **ridotte le tariffe di rete** e gli oneri generali per gli utenti non domestici con potenza superiore a 3,3 kW, applicando una potenza “virtuale” di 3 kW senza però applicare limitazioni ai prelievi da parte dei clienti.

Questo permette di ridurre i costi fissi che sono indipendenti dall’attività produttiva e che vanno a gravare su quelle attività che sono state fortemente colpite dall’emergenza sanitaria.

Per attuare la politica di cui all’art. 30 del D.L. 34/2020 per il MEF è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per il 2020 che compensino le minori entrate dovute alla riduzione delle tariffe di distribuzione dei servizi energetici in capo ai consumatori.

### **Misure a sostegno di *start-up* innovative**

Il Governo, tramite il Decreto Rilancio **rafforza gli aiuti pubblici** nei confronti delle *start-up* innovative (art. 38) attraverso una serie di misure:

- implementazione di risorse aggiuntive alle previsioni del Decreto del MISE 24 settembre 2013, per 100 milioni di euro per l’anno 2020, funzionali alla concessione di finanziamenti agevolati
- ampliamento dell’offerta di soluzioni che permettano a queste imprese di acquisire i vantaggi offerti dai soggetti specializzati nell’innovazione, stanziando 10 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto che verranno concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013
- assegnazione di risorse aggiuntive, pari a 200 milioni di euro, al Fondo di sostegno al *venture capital*, che permetterà alle *start-up* e alle PMI innovative di effettuare investimenti nel capitale, anche tramite strumenti finanziari partecipativi, secondo le modalità e i termini definiti da Decreto del MISE di prossima pubblicazione
- equiparazione delle sole *start-up* innovative, nel caso di contratti di ricerca *extra muros*, alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili rilevanti di cui all’art. 1, comma 200 della legge 160/2019
- istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per l’intrattenimento

digitale denominato «*First Playable Fund*», con dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale e per sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 a 200.000 euro per singolo prototipo.

I contributi saranno utilizzabili esclusivamente per la produzione dei prototipi e considerando ammissibili le seguenti spese per la loro realizzazione:

- prestazioni lavorative effettuate dal personale dell’impresa
- prestazioni professionali richieste ai liberi professionisti e ad altre imprese
- acquisto di attrezzature tecniche
- acquisto di licenze software.

Sono ammesse al contributo le imprese:

- con sede legale nello Spazio Economico Europeo
- tassate in Italia per effetto della residenza fiscale, definito anche dalla presenza di una sede operativa in Italia a cui è associabile la produzione del prototipo
- con capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiore a diecimila euro
- in possesso di codice ATECO 58.2 o 62.

Il prototipo di videogames deve essere realizzato entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell’ammissibilità alla domanda e secondo le modalità previste da successivo Decreto del MISE entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. in esame.

Il presente articolo prevede inoltre due importanti implementazioni al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179:

- per le *start-up* innovative, proroga di 12 mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese
- agevolazione per investimenti nel capitale sociale delle *start-up* innovative e delle PMI innovative, in misura pari al 50% della somma investita dal contribuente, con importo massimo di 100.000 euro per periodo d’imposta, da mantenere per almeno tre anni.



## Fondo per il trasferimento tecnologico e misure per il sostegno all'innovazione

L'art. 42 del D.L. 34/2020 introduce il "Fondo per il trasferimento tecnologico" con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti innovativi per le *start-up* e per le altre imprese presenti sul territorio nazionale.

L'obiettivo è **favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati** per creare progetti innovativi e *spin-off* che permettano il rilancio economico.

I soggetti principali di questa misura sono:

- il MISE, che è autorizzato a intervenire con partecipazioni indiretta in capitale di rischio e di debito nel rispetto delle discipline europee in materia di aiuti di Stato
- ENEA, agenzia nazionale, che si occuperà della fase attuativa per conto del Governo, con la costituzione della "Fondazione Enea Tech".

Le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e i possibili interventi saranno illustrati dal prossimo Decreto del MISE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

In tema di innovazione e sviluppo di nuove tecnologie, il Decreto prevede un'importante misura che consentirà la creazione di un polo di ricerca e trasferimento tecnologico nel settore *automotive* con sede a Torino (art. 49).

## Misure per il recupero delle imprese in crisi

Con il Decreto Rilancio, il Governo stabilisce lo stanziamento di nuove risorse per il triennio 2020-2022 (art. 39), per l'ottenimento da parte del MISE – ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 – di un team di consulenti ed esperti che avranno il compito di stabilire e individuare **politiche industriali efficaci** nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza.

Il provvedimento è anche volto a intervenire prevenire, laddove possibile, in situazioni di crisi e amministrazione straordinaria.

## Misure a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi

Per **ridurre gli effetti negativi** dello stato emergenziale sul mercato dei certificati bianchi, principale strumento di promozione dell'efficienza energetica, il presente D.L. all'art. 41 prevede una proroga della chiusura dell'anno 2019 al 30 novembre 2020 fornendo così più tempo per stabilizzarsi.

È previsto inoltre la possibilità di **incrementare la liquidità** dei certificati immessi tramite l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data dei nuovi impianti, anticipando di conseguenza l'emissione degli incentivi.

## Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività d'impresa

Ulteriore misura per rilanciare e salvaguardare le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e società di capitale con più di 250 dipendenti, che stanno vivendo situazioni di difficoltà economico-finanziaria, è lo stanziamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione delle attività d'impresa con una dotazione per il 2020 di 100 milioni di euro.

Come per altre misure presenti nel D.L. in oggetto, l'art. 43 concede la possibilità al MISE di **intervenire a condizioni di mercato nel capitale di rischio** delle imprese in difficoltà, nel rispetto delle disposizioni in tema di aiuti di Stato.

Le imprese che intendono usufruire del Fondo devono notificare le seguenti informazioni al MISE:

- la strategia per ridurre gli impatti occupazionali della situazione di crisi
- i nominativi delle imprese interessate all'acquisizione della società o la strategia che intendono attuare per valutare i potenziali acquirenti, anche stranieri
- le opportunità per i dipendenti di effettuare una proposta d'acquisto degli *asset* aziendali.

Le modalità attuative saranno disposte da Decreto del MISE in collaborazione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Sarà data maggiore priorità a quelle situazioni di difficoltà incentrate sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

### **Misure per favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione**

Il Fondo di promozione integrata per l'internazionalizzazione e la promozione della eccellenza italiana nel mondo riceve un **potenziamento** di 250 milioni di euro. Questa integrazione permetterà lo stanziamento di un fondo di garanzia per sostenere ed esentare le PMI beneficiarie dei costi e oneri amministrativi derivanti dalle fidejussioni bancarie e assicurative per l'ottenimento dei crediti.

Rispetto a quanto previsto nel D.L. 18/2020 vengono **tolti i riferimenti ai limiti posti dagli aiuti de minimis** per i cofinanziamenti a fondo perduto.

Il Fondo rotativo 394/81, che risulta essere uno degli strumenti più importanti in termini di investimenti in mercati esteri, riceve un incremento di 200 milioni di euro.

Inoltre, l'art. 48 del D.L. Rilancio prevede la possibilità di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento del Fondo 394/81, dal Decreto del MISE 7 settembre 2016.

L'articolo in oggetto prevede una serie di ulteriori misure gestionali e finanziarie:

- la facoltà da parte di ICE- agenzia di assumere un numero massimo di 50 unità di personale non dirigenziale per espletare i compiti e le richieste funzionali all'internazionalizzazione del sistema paese
- intervento di 10 milioni per l'anno 2020 e 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, che rappresenta un'eccellenza e un'opportunità nel campo dell'alta-tecnologia Big Data.

### **Misure a sostegno di altri settori**

Il D.L. Rilancio prevede inoltre misure finanziarie specifiche per il sostegno di determinati settori:

- all'art. 40, è previsto per le micro, piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, ad esclusione di quelle che gestiscono in maniera integrata anche

la ristorazione, un **contributo** fino a 4 milioni di euro commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Le modalità applicative e il termine per la presentazione della domanda saranno indicate da successivo provvedimento del MISE

- l'art. 52, per **fornire liquidità** alle imprese dell'aerospazio, prevede la sospensione dei versamenti di quote e diritti di regia a rimborso dei finanziamenti, ai sensi della legge 808/1985, con rinvio dell'adempimento in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o in 10 rate mensili a partire da tale data, senza interessi e sanzioni
- implementazione del Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km nella misura di 100 milioni per il 2020 e 200 milioni per il 2021, ai sensi dell'art. 44 del D.L. 34/2020.

Sono inoltre prorogati:

- al 31 dicembre 2020 i termini per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento previsti dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34
- di 6 mesi i termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 346/2003 aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020.

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra completa disposizione per fornire la più ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.

---

*Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni senza un'adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate.*

---

